

Rep. .../AP

CONVENZIONE PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO BIM CHIESE IN FAVORE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA PRESENTI SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO BIM CHIESE – QUINQUENNIO 2026 - 2030

Tra i signori

- **Claudio Cortella**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese con sede a Borgo Chiese (TN) in via Oreste Baratieri, 11, C.F. 86001190221 e P.IVA 01700220229, giusta mandato ricevuto dall'Assemblea, di seguito individuato come *Consorzio BIM*;
- **Christian Sartori**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente dell'azienda pubblica di servizi alla persona Rosa dei Venti, con sede in via C. Battisti n.6, 38083 BORGO CHIESE – TN, C.F. 86001990224, partita IVA 01022480220, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione di CdA nr.... del;
- **Davide Zanetti**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente dell'azienda pubblica di servizi alla persona Villa San Lorenzo, sita in via Sette Pievi n. 9, 38089 STORO – TN, C.F. 86003930228, partita IVA 01437290222, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del CdA nr. ... del;
- **Michele Bazzoli**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente dell'azienda pubblica di servizi alla persona Odone Nicolini sita in frazione

Strada n. 1, 38085 PIEVE DI BONO-PREZZO - TN, C.F.86001530228, partita IVA 01083720225, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione di CdA nr. del;

Marisa Dubini, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente dell'azienda pubblica di servizi alla persona A.P.S.P. Giacomo Cis, con sede in Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6/8 38067 LEDRO (TN), C.F. 01671390225, Partita IVA 01671390225, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione di CdA nr. 51 dd. 24.10.2025;

Di seguito le aziende pubbliche di servizi alla persona saranno congiuntamente identificate nell'abbreviativo "APSP".

PREMESSO CHE

- l'art. 2 dello statuto consortile stabilisce che il Consorzio deve perseguire lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese;
- il regolamento dei contributi approvato con deliberazione di Assemblea consortile n.5 del 29 aprile 2022 all'art. 3bis "*Contributi e/o trasferimenti a enti ed istituzioni*" prevede la facoltà di deliberare contributi o trasferimenti in favore di enti e/o istituzioni pubbliche e/o private a sostegno dell'attività ordinaria svolta dall'ente ovvero di interventi straordinari adeguatamente documentati, il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ed indispensabili. Prevede inoltre la facoltà di stipulare convenzioni o aderire ad accordi di programma con altri enti pubblici territoriali finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto consortile;
- la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 "*Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di ser-*

vizi alla persona”, a cui è correlato il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006 n.12/L relativo all’organizzazione generale e all’ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, istituisce e disciplina le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza denominate aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

- La APSP è un’azienda pubblica senza fini di lucro rientrante tra gli enti pubblici non economici, inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari. Lo statuto delle APSP è approvato dalla Giunta provinciale e diviene efficace con l’iscrizione nel Registro provinciale delle APSP di cui all’art. 18 della l.r. 7/2005, in cui sono annotati i dati essenziali relativi ad ogni azienda, i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi rilevanza esterna.
- Le APSP firmatarie della presente convenzione sono regolarmente iscritte nel Registro dal 1^ gennaio 2008 e svolgono la loro attività ispirandosi a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, qualità di vita, efficienza ed efficacia.
- Le A.P.S.P., sono aziende pubbliche di servizi alla persona operanti nel c.d. terzo settore che, in aderenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, erogano servizi essenziali alla persona, producono utilità sociale e concorrono al mantenimento e rafforzamento del legame sociale nella comunità locale, provvedendo ad assicurare supporto alle famiglie nella cura e garanzia della dignità della vita individuale della popolazione della c.d. terza e quarta età;
- Gli scopi perseguiti dalle APSP prevedono in via principale di:
 - a) contribuire alla programmazione sociale, socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali provinciali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti;
 - b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa,

interventi e servizi nell'ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti;

c) realizzare attività strumentali volte all'ottimizzazione dei servizi e degli interventi, alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso.

- Il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura adottato dalla Giunta provinciale (deliberazione nr. 75 del 24 gennaio 2020 modificata con deliberazione nr. 2039 del 26.11.2021) e le relative disposizioni attuative prevedono progetti volti a sostenere l'occupazione e lo sviluppo dell'occupabilità di soggetti svantaggiati attraverso l'attivazione di iniziative di utilità collettiva promosse da enti locali al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano progetti quali 3.3D, 3.3E, 3.3F);
- Ulteriori progetti occupazionali di lavori di pubblica utilità destinati a persone disoccupate e con particolari requisiti di reddito, età e residenza (come ad esempio il progettone, il progettone stagionale) previsti dalla L. P. N. 32/90 e ss.mm.ii.
- La finalità che si mira a perseguire con il finanziamento consortile è di assicurare il sostegno al potenziamento della qualità e quantità dei servizi offerti agli ospiti delle APSP, al contempo incentivando l'inclusione lavorativa della fascia debole della popolazione attiva, nonché l'integrazione sociale per la popolazione straniera che si insedia sul territorio, contrastando l'emarginazione sociale, favorendo l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità o con condizioni di

svantaggio, il recupero sociale di persone deboli, e l'accrescimento dell'occupabilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Il Consorzio BIM Chiese, in rappresentanza dei Comuni suoi soci, intende assicurare il sostegno allo sviluppo dell'occupabilità di soggetti svantaggiati nonché il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazioni di svantaggio o emarginazione sociale al contempo assicurando alle APSP l'integrazione delle risorse pubbliche di cui sono già assegnatarie e che si valutano necessarie per migliorare la qualità e quantità delle attività realizzate dalle APSP in linea con i rispettivi statuti e in coerenza con le prescrizioni previste dalla normativa provinciale disciplinante l'attività ed il relativo finanziamento.

Tutto ciò al fine di dare concreta attuazione al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, così previsto dall'art. 2 dello statuto consortile.

ART. 2– OGGETTO

Il Consorzio BIM Chiese si impegna a concedere un supporto economico-finanziario in favore delle APSP finalizzato ad assicurare, sostenere ed incentivare la programmazione e lo svolgimento di attività convenzionate erogate a favore degli ospiti mediante attivazione di progetti per lavori di utilità collettiva individuate in Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (progetti quali 3.3D, 3.3E, 3.3F, Progettone e Progettone Stagionale), nonché per la realizzazione di progetti di sostegno, potenziamento e miglioramento della qualità di vita degli ospiti medesimi. Per la sola APSP Giacomo Cis si precisa

che il supporto economico finanziario è assegnato per le finalità di cui alla presente convenzione a favore dei soli ospiti residenti nella frazione di Tiarno di Sopra, in ragione della competenza territoriale del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Chiese che non si estende all'intero comune di Ledro ma si contiene nell'ambito del centro abitato di Tiarno di Sopra.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione da intendersi in relazione agli anni solari 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Non è ammessa alcuna forma di proroga o rinnovo della presente convenzione.

ART. 4 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Il fondo di dotazione per l'assegnazione del contributo economico alle Case di riposo per il quinquennio 2026-2030 posto a carico del bilancio di previsione 2025-2027 del Consorzio BIM Chiese è pari a complessivi Euro 1.000.000,00, per corrispondenti Euro 200.000 annui, assegnati secondo il criterio di riparto individuato nel nr. di posti convenzionati.

Per la APSP Giacomo Cis il contributo economico è individuato in nr. 9 posti convenzionati occupati da residenti nella frazione di Tiarno di Sopra, ricadente nel bacino orografico di competenza del Consorzio BIM Chiese.

Gli stanziamenti così assegnati rimangono costanti per tutta la durata della convenzione.

ART. 5 – PIANO DI RIPARTO DEL FINANZIAMENTO

Il piano di riparto del finanziamento tra le Case di riposo aderenti alla convenzione è così determinato:

| APSP | Finanziamento Bim per annualità | Finanziamento BIM per 5 annualità |
|-------------------|--|--|
| Rosa dei Venti | 67.420,00 € | 337.100,00 € |
| Odone Nicolini | 69.495,00 € | 347.475,00 € |
| Villa San Lorenzo | 58.085,00 € | 290.425,00 € |
| Giacomo Cis | 5.000 € | 25.000 € |
| TOTALE | 200.000,00 € | 1.000.000,00 € |

ART. 6 – RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Entro il mese di aprile dell'anno a cui si riferisce il contributo annuale, ciascuna APSP dovrà presentare al Consorzio BIM Chiese apposita dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi in modalità digitale da trasmettersi via PEC, nella quale comunica l'importo del contributo economico consortile atteso per l'anno successivo, ripartito per intervento occupazionale ed altre progettualità a beneficio degli ospiti convenzionati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: podologo, logopedista, psichiatra).

Non potrà essere autorizzata l'assegnazione di un contributo annuale superiore allo stanziamento approvato per ciascuna annualità e per ciascuna APSP.

Il dirigente competente assumerà la determinazione di assunzione dell'impegno della spesa sul bilancio consortile, di cui sarà data comunicazione a ciascuna APSP, perfezionando in tal modo l'assunzione del finanziamento economico a carico del bilancio consortile per l'annualità oggetto di richiesta.

In assenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo non sarà impegnato e non vi sarà la costituzione del credito in capo alle APSP che hanno omesso di presentare la richiesta annuale. Le somme stanziare ma non impegnate per l'anno corrente saranno portate in aggiunta alle somme stanziare per l'anno successivo. Alla scadenza della convenzione le somme assegnate e non richieste saranno oggetto di economia.

ART. 7 – ACCONTI

Le APSP hanno la facoltà di chiedere l'erogazione di un acconto fino alla concorrenza dell'80% del contributo annuale spettante, motivando tale richiesta con la necessità di far fronte ad esigenze di liquidità finanziarie fornendo idonei documenti giustificativi della spesa da sostenere pertinenti con quanto previsto dalla convenzione.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE ECONOMICA E DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Ai fini della liquidazione del contributo, ovvero del saldo qualora vi sia stata l'erogazione dell'acconto, è fatto obbligo alle APSP di presentare idonea documentazione dimostrativa delle spese effettivamente sostenute, necessariamente rientranti tra quelle indicate nella dichiarazione di richiesta, entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'anno solare a cui il contributo da rendicontare si riferisce, per la progettualità diversa dal progetto 33d, ed entro i 90 giorni successivi alla ricezione della comunicazione provinciale del contributo assegnato a tale titolo.

Al fine di rendere trasparenti e tracciabili tutte le operazioni finanziarie con-

nesse alla realizzazione della presente convenzione, sono ammessi esclusivamente pagamenti sostenuti dagli enti aderenti comprovati da fatture intestate al soggetto beneficiario ed effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Se dal rendiconto emerge un disavanzo inferiore a quello preventivato, il contributo viene liquidato in misura corrispondente alla documentazione di spesa prodotta e la somma rimanente costituisce credito esigibile nell'annualità successiva, in aggiunta al finanziamento spettante per l'annualità medesima.

In aggiunta alla rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute è richiesta la presentazione anche di una relazione descrittiva dello svolgimento delle progettualità oggetto di finanziamento, che permetta di comprenderne l'efficacia, l'efficienza e la generazione di valore pubblico, ovvero il miglioramento del benessere procurato agli utenti finali in esecuzione dell'art. 3 dello statuto consortile che prevede il "bilancio sociale".

ART. 9 - PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Si richiamano espressamente le disposizioni contenute nell'art. 14bis del regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio consorziale approvato con deliberazione assembleare nr. 5 dd 29.04.2022.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano alle norme del regolamento per l'assegnazione di contributi approvato con deliberazione assembleare nr. 5 dd 29.04.2022 e ss.mm.ii.

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE

I rapporti di consultazione tra i sottoscrittori della presente convenzione relativi all'esecuzione, alla composizione di eventuali divergenze ovvero per la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o loro delegati.

Assiste con funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica il direttore consortile, qualora invitato a partecipare dal Presidente del Consorzio.

ART. 12 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La convenzione potrà essere modificata consensualmente con provvedimento adottato dall'organo competente di tutti gli enti aderenti.

ART. 13 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli enti aderenti dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 13.

Per le eventuali controversie che dovessero non trovare soluzione condivisa ai sensi del comma 1 è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 14 – RECESSO

Ciascun ente aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera ovvero con verbale dell'organo competente da trasmettere via PEC agli altri enti aderenti.

Il recesso decorrerà dall'anno solare successivo a quello di adozione della deliberazione.

L'eventuale recesso di un ente aderente non comporta effetti sulla misura del finanziamento assegnata agli altri enti aderenti. Il finanziamento complessivo stanziato sarà pertanto ridotto della misura spettante all'ente recedente, senza alcuna forma compensativa accrescitiva a beneficio degli

altri enti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio BIM Chiese e le Case di riposo sottoscrittrici della convenzione sono tenute al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016 e ciascun ente sottoscrittore è rispettivamente titolare del trattamento per quanto di propria competenza.

Non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 28 Reg. UE 679/2016, non si ravvisa la necessità di nomina a Responsabile del trattamento dei dati esterno in favore dei legali rappresentanti delle rispettive Case di riposo.

Per quanto qui non disposto si rinvia all'art. 20 del regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio consorziale già citato nella presente convenzione.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI CONTRATTUALI

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 17 – IMPOSTE E TASSE

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella allegato B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m. e non soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e dell'art. 1 della Tabella allegata

ART. 18- ENTRATA IN VIGORE

Letto e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Le sottoscrizioni digitali sono apposte separatamente.

La data della convenzione coincide con l'ultima delle sottoscrizioni apposte in formato digitale.

Il Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese

Presidente arch. Claudio Cortella

Le Case di riposo:

Azienda Pubblica Servizi Persona Rosa Dei Venti

Presidente Christian Sartori

Azienda Pubblica Servizi Persona Villa San Lorenzo

Presidente Davide Zanetti

Azienda Pubblica Servizi Persona Odone Nicolini

Presidente Michele Bazzoli

Azienda Pubblica Servizi Persona Giacomo Cis

Presidente Marisa Dubini